



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "B. Passerini"
via Andreoli 7 - 21056 Induno Olona (VA)
Tel: 0332 273301-2-3
Codice fiscale 80016940126
e-mail: vaic81300b@istruzione.it
posta certificata: vaic81300b@pec.istruzione.it
Sito internet: www.icinduno.gov.it

VERBALE DELLA RIUNIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO 2019/20 SVOLTASI IL 15/11/2019

Il giorno 12 dicembre 2019 presso l'Istituto Comprensivo "Passerini" di Induno Olona tra la parte pubblica rappresentata
dal **Dirigente Scolastico prof. Walter Fiorentino**

e la parte sindacale rappresentata:
dalla R.S.U. eletta:

- **prof.ssa Esposito Rosaria** (CISL-Scuola)
- **ins. Monteleone Loredana** (FLC-CGIL)
- **ins. Zinna Antonella** (UILSCUOLA)

e la rappresentante territoriale FLC-CGIL

- **ins. Donatella Santoro** (FLC-CGIL)

VISTI il CCNL 2006/2009 e il CCNL 2016-2018.

Viene sottoscritta la seguente

IPOTESI di CONTRATTO di ISTITUTO per l'Anno Scolastico 2019/2020

che verrà inviata ai Revisori dei Conti per il prescritto controllo di compatibilità

PARTE NORMATIVA

INTRODUZIONE

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente ed A.T.A., con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale "B. Passerini" di Induno Olona (VA).
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2018-19, 2019-20 e 2020-21, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti, insieme ai rappresentanti delle OO.SS. territoriali, si incontrano entro i sette giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale. In ogni caso le parti non possono intraprendere iniziative unilaterali per i trenta giorni successivi alla formale trasmissione della richiesta scritta.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli, competenze e responsabilità del Dirigente Scolastico e della R.S.U. Esse perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per la crescita professionale, con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività ed all'utenza.
2. La lealtà, la correttezza, la responsabilità e la trasparenza dei comportamenti sono condizioni essenziali per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce, pertanto, impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e confronto,
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per l'amministrazione.

Art. 5 - Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente e ai lavoratori. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico di norma la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
5. Gli incontri di informazione e confronto devono concludersi con la redazione del verbale; per quelli di contrattazione è lasciata facoltà di verbalizzare o meno a richiesta delle parti. L'obbligo di verbalizzazione vale unicamente in sede di sottoscrizione di ipotesi del contratto e in sede di stipula definitiva del contratto allorché il verbale dovrà essere letto, firmato e sottoscritto in tutte le pagine dalle parti.
6. Di norma le riunioni devono concludersi entro tre ore dal loro inizio; oltre tale termine si procederà ad aggiornare la seduta.

Art. 6 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative; pertanto non sono oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419 comma 2, del codice civile.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 32 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 9 - Pubblicità degli atti

1. Le parti, dopo la firma del contratto, ne curano la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici tramite apposite assemblee del personale e pubblicazione sul sito internet della scuola.

CAPO 2 - DIRITTI SINDACALI

Art. 10 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo Sindacale, in ogni sede dell'istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale. Sarà cura dei rappresentanti sindacali, responsabili degli spazi in ogni parte, curarli suddividendoli equamente tra le OO.SS. stesse e porre attenzione, in particolar modo, nel togliere ciò che è superfluo, compresi i documenti non più validi.
2. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale i locali scolastici concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il dirigente si impegna a trasmettere, per quanto possibile, alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. Stampati e documenti possono essere inviati all'istituto, per l'affissione, direttamente dalle OO.SS. territoriali, ma il dirigente non è tenuto ad affiggere tutta la corrispondenza e/o pubblicità in entrata.

art. 11 - Assemblee Sindacali

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di personale esterno alla scuola.
4. Ricevuta la comunicazione, il Dirigente Scolastico ne farà oggetto d'avviso al personale, mediante circolare interna, per raccogliere, con apposita firma scritta, la adesione o non la adesione alle stesse che è irrevocabile e che fa fede ai fini del computo del monte ore individuale.
5. I partecipanti, per le assemblee, non sono tenuti ad apporre firme di presenza né ad assolvere ulteriori adempimenti.
6. Qualora siano convocate assemblee che prevedono la partecipazione del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico e la R.S.U. stabiliscono che il numero minimo di personale ata in servizio sia:
 - a. n. 1 personale di Segreteria,
 - b. n. 1 collaboratore scolastico per plesso,

tenendo conto dell'eventuale disponibilità dei singoli dipendenti, necessari per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili e coincidenti con l'assemblea. In mancanza di un'intesa, l'individuazione dei nominativi del personale, sarà scelta tramite sorteggio, seguendo il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

7. In caso di assemblee sindacali, qualora si verificasse l'assenza di un Docente e non si riuscisse a provvedere alle relative sostituzioni, anche con l'adattamento orario degli insegnanti, si prevede la sospensione dell'attività didattica previa adeguata informazione alle famiglie degli alunni.

art. 12 - Permessi Sindacali

1. Per espletare il mandato sindacale, in cui rientrano sia l'attività interna (contrattazione d'istituto) che esterna (convegni e congressi di natura sindacale - art. 10 comma 3 e art. 11 del CCNQ del 7/08/1998) all'istituzione scolastica, alla R.S.U. nel suo complesso spetta per l'anno in corso, in base all'art. 4 comma 1 del CCNQ del 17/10/2013, un monte ore pari a 25' e 30'' di permessi sindacali retribuiti per ogni dipendente in organico di diritto ad esclusione dei docenti di religione.
2. La distribuzione del contingente dei permessi di spettanza alla R.S.U. e la loro fruizione è comunicata al Dirigente Scolastico tramite atto scritto, di norma, con un preavviso di almeno tre giorni; e ciò costituisce diritto sindacale.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 13 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

art. 14 - Diritto di sciopero

1. I lavoratori che intendono aderire o no ad uno sciopero possono darne volontariamente preventivo avviso al Dirigente Scolastico, senza possibilità di revoca.
2. I docenti che non scioperano, nel caso in cui non possono essere garantite le regolari lezioni, si intendono in servizio per un monte ore, pari a quelle di servizio del giorno in cui è stato proclamato lo sciopero e sarà cura del Dirigente Scolastico occupare queste risorse secondo le proprie mansioni e competenze sin dall'inizio delle lezioni per assicurare la vigilanza.
3. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto dell'eventuale disponibilità dei singoli dipendenti e, se non sufficiente, l'individuazione dei nominativi sarà effettuata tramite sorteggio e seguendo il criterio della rotazione in ordine alfabetico nel corso dell'anno scolastico.
4. Qualora non si possano garantire i servizi nei vari plessi e succursali, il Dirigente sospende le lezioni nelle sedi interessate ed il personale non scioperante viene utilizzato in altro luogo a svolgere solo la vigilanza ed in nessun caso potrà sostituire i colleghi assenti.

CAPO 3 - AREA DEL PERSONALE DOCENTE

art. 15 - Assegnazione di incarichi e attività aggiuntive

1. Le attività vengono assegnate in base alla disponibilità dei Docenti e della valutazione comparativa di comprovate esperienze e competenze professionali e culturali acquisite. In ogni caso verranno sempre comunicati, in forma scritta agli interessati, le attività, gli impegni orari e i relativi compensi, in quanto remunerati con il fondo d'Istituto: oraria per attività di insegnamento, forfetaria per attività di progettazione e/o funzionali all'insegnamento.

Art. 16 - Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

art. 17 – Permessi legge 104/92

1. *Verificata l'utilità e la fattibilità del sistema introdotto a titolo sperimentale dall'A.S. 2014/15, la Parte Pubblica conferma* la disponibilità, nella duplice prospettiva di dare riscontro ad una giusta esigenza dei lavoratori e di promuovere una migliore organizzazione del servizio scolastico, a concedere – in deroga e ampliamento di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro – la possibilità di fruire in alternativa ai 3 giorni al mese per la legge 104/1992 di analoghi permessi orari secondo le seguenti modalità.

I permessi orari mensili sono così quantificati:

- 11 ore per i Docenti di Scuola Secondaria di 1° grado;
 - 14 ore e 30' per i Docenti di Scuola Primaria;
 - 15 ore per i Docenti della Scuola dell'Infanzia.
2. All'interno dello stesso mese non è consentito fruire di giorni e permessi orari, per cui il dipendente dovrà preventivamente optare – mese per mese – per una delle due modalità di concessione.

CAPO 4 - AREA DEL PERSONALE ATA

art. 18 - Incarichi specifici (ex funzioni aggiuntive)

1. Gli incarichi specifici del personale ATA, già regolati dall'art. 47 del CCNL del 2007, sono stati ridefiniti con la sequenza contrattuale del 25/06/2008; essi vengono assegnati dal Dirigente Scolastico, su proposta della DSGA, nell'ambito dei profili professionali, che comportano assunzione di ulteriori responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa e che non siano già beneficiari della posizione economica ex art.7.

Art. 19 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario, intensificazione, sostituzione DSGA) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
2. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA (lavoro straordinario), anche oltre l'orario d'obbligo, sentito il DSGA, fermo restando il limite massimo giornaliero di nove ore.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Le eventuali ore eccedenti l'orario d'obbligo settimanale verranno retribuite come straordinario o, cumulate possibilmente in modo da costituire una o più giornate lavorative, recuperate, se possibile, interamente nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali, estive), compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica e previa autorizzazione del DSGA e del dirigente scolastico.
5. Il tempo orario prestato in eccedenza al normale orario lavorativo rilevabile dal registro firme delle presenze apposto in tutti i plessi dovrà comunque essere sempre preventivamente autorizzato dal DSGA o dal dirigente scolastico, pena il non riconoscimento del relativo recupero.
6. Il DSGA viene sostituito, nei casi di assenza, secondo quanto stabilito dall'art. 56 c. 4 del CCNL del 2007; nella scelta dell'assistente amministrativo che sostituirà il DSGA si terrà conto dell'eventuale disponibilità dei singoli dipendenti e, in caso di mancanza di intesa (nessuna o multipla disponibilità), l'individuazione dei nominativi sarà effettuata tramite sorteggio e seguendo il criterio della rotazione nel corso degli anni successivi.
7. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 20 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente a 45 minuti dopo l'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 21 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono rese pubbliche in modalità cartacea e devono essere firmate entro cinque giorni; le comunicazioni possono essere inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto e di ricevere risposta entro un limite di tempo inferiore ai cinque giorni in caso di urgenza indifferibile.

Art. 22 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Tenuto conto che non vengono assegnate risorse specifiche, per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, l'istituto utilizzerà le reti di cui fa parte (Rete di Ambito, MiglioreRete).
2. Oltre ad utilizzare le reti di cui fa parte, l'istituto organizzerà per tutto il personale degli incontri di formazione relativamente alle innovazioni tecnologiche e ai processi di informatizzazione che caratterizzano le prestazioni di lavoro (Registro Elettronico, Segreteria Digitale, ecc...) assegnando risorse per € 500.

3. In aggiunta alla formazione di cui ai commi 1 e 2 l'istituto assegnerà € 3.000 per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza (formazione RLS, addetti al primo soccorso, addetti antincendio).

CAPO 6 - SICUREZZA

art. 24 - Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro

1. La normativa è regolata dal D. Lgs. n. 81/2008 e dall'art. 72 del CCNL 29/11/2007 e successive modificazioni.
2. Ad inizio di ogni anno scolastico, tra i lavoratori, vengono designati per ogni sede:
 - gli A.S.P.P. o, in loro assenza, i Referenti di Plesso per la Sicurezza con vincolo di formazione;
 - gli addetti al primo soccorso e gli addetti antincendio.

Tali figure saranno affiancate dal R.L.S. designato dalla R.S.U.

3. Agli atti d'Istituto deve essere depositata, a cura del responsabile dei servizi di protezione e di prevenzione, un documento sulla rilevazione dei rischi, da aggiornare periodicamente.
4. Il Dirigente effettua ispezioni dei luoghi di lavoro insieme a R.S.P.P., R.L.S. e, possibilmente, tecnici comunali.
5. Il Dirigente Scolastico, per la realizzazione degli interventi derivanti dall'analisi dei rischi, al fine della rimozione dei fattori di pericolo, attiva prioritariamente l'Ente proprietario dell'immobile.
6. Devono essere garantite la formazione e l'informazione del personale sulla tutela della salute sui luoghi di lavoro.
7. L'attività di formazione e d'informazione deve essere rivolta anche agli alunni.
8. Devono essere organizzate almeno due esercitazioni di evacuazione dell'Istituto per ogni anno scolastico e va data immediata applicazione alle disposizioni vigenti in materia di rischi legati all'uso di videoterminali e di sicurezza degli impianti.
9. Deve essere garantita la partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a moduli formativi organizzati dall'Amministrazione.
10. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto a:
 - a) accedere liberamente ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
 - b) essere consultato, laddove è previsto, per poter formulare proposte ed esprimere opinioni;
 - c) segnalare al Dirigente Scolastico eventuali rischi individuati;
 - d) ricevere informazioni e documenti previsti dall'art. 73, c. 2 - lettera c del CCNL del 2007;
 - e) usufruire di 40 ore annue di permessi retribuiti (in aggiunta a quelli previsti dall'art. 12 comma 1 qualora il RLS sia anche un componente della RSU) per poter espletare i compiti specifici previsti dalla normativa.

Art. 25 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

CAPO 7 - IMPIEGO DELLE RISORSE (Fondo per il salario accessorio)

Art. 26 - Fondo per il salario accessorio

1. Il fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/19 è complessivamente alimentato da:
 - a. fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente, o a seguito di variazione del Programma Annuale, da calcolarsi al lordo dipendente.

Art. 27 - Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 28 - Criteri generali per l'impiego delle risorse

1. La ripartizione del fondo d'Istituto, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, dovrà tener conto delle attività prioritarie previste dal POF, delle diverse professionalità e della qualità del lavoro.
2. I compensi potranno essere corrisposti:
 - a) in misura forfettaria, in correlazione con il P.O.F., quantificata in un numero di ore prestabilito a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente ordinariamente incaricato della mansione con altro dipendente, il compenso sarà corrisposto proporzionalmente alle ore effettuate;

- b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate; il dipendente, in questo caso, è tenuto a presentare a consuntivo, in tempi opportuni, un descrittivo progetto/attività in cui saranno specificati: il nome del responsabile, la denominazione, gli obiettivi, la durata, le risorse umane, i beni e i servizi.
3. Gli incarichi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'offerta formativa, sono assegnati dal Dirigente Scolastico con comunicazione scritta agli interessati. In ogni caso, sarà cura del Dirigente Scolastico vigilare o controllare lo svolgimento dell'incarico, sulla base di appositi registri e/o fogli firma predisposti dall'Istituto, la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività.
4. Per quanto concerne il calcolo delle risorse, la ripartizione dei fondi e la quantificazione dei compensi per i diversi incarichi svolti dal Personale Docente e Ata, si rimanda alla parte economica che costituisce parte integrante del presente contratto.

art. 29 - Attività incentivabili per il personale della Scuola

1. 1° criterio: possibilità di accedere al fondo per garantire le attività indispensabili, previste per il funzionamento della Scuola, così elencate:
- a) attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico - art. 34 del CCNL 29/11/2007,
 - b) attività di collaborazione dei referenti, di gruppi di lavoro, dei responsabili di progetto e dei Plessi,
 - c) attività di coordinamento per i Consigli di Classe o Interclasse,
 - d) funzioni strumentali al PTOF,
 - e) particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro per il personale di segreteria.
2. 2° criterio: possibilità di accedere al fondo per garantire e sostenere l'organizzazione della Scuola dell'autonomia *ed il* miglioramento dell'offerta formativa riconoscendo:
- a) flessibilità organizzativa e didattica dei docenti per:
 - attività aggiuntiva di insegnamento oltre l'orario d'obbligo, pom. extra-lezioni, fino ad un massimo di sei ore settimanali, per interventi didattici previsti dal PTOF e/deliberati dal Collegio Docenti, nell'ambito delle proprie competenze;
 - attività aggiuntive funzionali all'insegnamento per particolari progetti e attività previste dal PTOF, ore eccedenti le attività funzionali all'insegnamento;
 - b) prestazioni aggiuntive del personale ATA per:
 - sostituzione dei colleghi assenti oltre l'orario d'obbligo,
 - supporto all'attività amministrativa e didattica,
 - attività di assistenza agli alunni portatori di handicap,
 - primo soccorso e antincendio,
 - supporto alle funzioni strumentali al PTOF,
 - personale addetto ai servizi esterni (Posta, Banca, Uffici vari, ecc.),
 - personale addetto al coordinamento all'interno dell'Istituto Comprensivo,
 - personale addetto all'uso e alla manutenzione dei macchinari in dotazione.

Art. 30 - Eventuali riduzioni

1. In caso di assenze superiori a 15 giorni continuativi e/o di periodi di assenza frazionati che complessivamente superino i 30 giorni per tutto il personale la quota spettante di incentivazione sarà ridotta proporzionalmente ai mesi di servizio effettivamente prestati da settembre a giugno. L'importo sarà ridotto proporzionalmente solo se l'incarico è di durata annuale e con carattere di quotidianità; qualora invece l'incarico sia da svolgere in un periodo inferiore all'anno e sia stato effettivamente svolto non si procederà ad alcuna riduzione.
2. Saranno remunerate le ore effettivamente prestate e rendicontate. Qualsiasi superamento del limite fissato nel presente documento, non autorizzato preventivamente dal Dirigente Scolastico o dal D.S.G.A., sarà considerato prestazione volontaria e, in quanto tale, non soggetta a compenso economico.

Art. 31 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

- 1) La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
- 2) Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'anno scolastico 2019/20 corrispondono a € 12.989,55.
- 3) I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
- per il calcolo dei compensi individuali l'utilizzo del metodo direttamente proporzionale al punteggio attribuito a ciascun docente;
 - percentuale dal 20% al 40% relativamente al numero di docenti da valorizzare.

art. 32 - Clausole di salvaguardia finanziaria

1. L'impegno dell'Amministrazione a liquidare il Fondo d'Istituto così come stabilito in sede di contrattazione integrativa è subordinato all'accertamento della sussistenza della necessaria disponibilità finanziaria. In caso negativo, il Dirigente – ai sensi dell'art.48, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa, impegnandosi a riformulare una nuova proposta economica e sottoporla alla RSU.

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente, previa nuova contrattazione con la parte sindacale, dispone la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 33 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 70% di quanto previsto inizialmente.

Art. 34 - Decadenza e Rinvio

1. Qualunque parte del presente contratto integrativo dovesse risultare in contrasto con la normativa esistente decade automaticamente ed è quindi da ritenersi nulla.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto e normato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e/o contrattuali.

PARTE ECONOMICA


La parte economica del contratto d'Istituto concordata tra le Parti viene dettagliatamente illustrata dagli allegati 1-2-3 che costituiscono parte integrante del presente atto.

Induno Olona, 12 dicembre 2019.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per la Parte Sindacale
LA R.S.U. D'ISTITUTO


Esposito Rosaria



Monteleone Loredana




Zinna Antonella




Per la Parte Pubblica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Walter Fiorentino



La Rappresentante territoriale della FLC-CGIL

Santoro Donatella



Assegnazioni per gli Istituti Contrattuali 2019/20 Nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019

Voce MOF	A.S. 2019-20	A.S. 2019-20 + residui
FIS	€ 30.665,31	
Funzioni Strum.	€ 3.551,72	
Incarichi Specifici	€ 2.305,20	
Ore Eccedenti	€ 1.985,63	
Attività compl. Di Educ. Fis.	€ 972,80	
Aree a rischio	€ 1.295,31	
Valorizzazione dei docenti	€ 12.989,55	

Residui anni precedenti

Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) Docenti	€ 154,30
Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) ATA CS	€ 712,50
Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) ATA AA	€ 783,42
Funzioni Strumentali all'Offerta Formativa	€ 0,60
Incarichi Specifici al Personale Ata	€ 0,00
Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti	€ 3,03

Suddivisione del FIS

	A.S. 2019-20	
Indennità DSGA	€ 3.540,00	
Sostituzione DSGA	€ 369,00	
Personale Docente	€ 26.756,31	FIS 80%
	€ 21.405,05	
Personale Ata	€ 5.351,26	FIS 20%
Personale Ata CS	€ 2.800,00	
Personale Ata AA	€ 2.551,26	
	€ 30.665,31	Totale Fis

21.562,98 €

3.512,50 €
3.334,68 €

Induno Olona, 12 dicembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Walter Fiorentino

Gruppo di lavoro Viaggio studi
 Referenti Bullismo e Cyberbullismo
 Referente Rapporti Territorio + BES (Passerini)
 Referente Protezione Civile
 Animatore digitale

60

22

1227

5

ref
M. B.
Passerini
Ziino

Particolari impegni per la valutazione degli alunni art. 88 c. 2 l. L

Comm. Valutazione e Invalsi

**TOTALE ORE FIS IMPEGNATE
 AVANZO**

ALTRE VOCI M.O.F.

ORE ECCEDENTI per SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

€ 1.985,63

PRATICA SPORTIVA

Centro Sportivo Scolastico

€ 972,80

AREE A RISCHIO

€ 1.295,31

ALTRE VOCI M.O.F.

FUNZIONI STRUMENTALI

Alunni con BES

Orientamento e continuità

Valutazione

Visite Istruzione

PTOF

ORE

79

36

34,9

38

15

TOTALE ORE FUNZIONI STRUMENTALI

(pari a euro 3.551,72)

202,9

Induno Olona, 12 dicembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Walter Fiorentino

Walter Fiorentino

Istituto Comprensivo "B. Passerini" di Induno Olona
CONTRATTO D'ISTITUTO A.S. 2019/20 - PARTE ECONOMICA - PERSONALE ATA

16
Walter Fiorentino
Fiorentino

QUOTA ATA euro 6853,78 L.D.

COLLABORATORI SCOLASTICI	€ 3.512,50 pari a 281 ore	
Prestazioni Aggiuntive art. 88 c. 2 l. e		ORE
Straordinario		60
Collaborazione per igiene personale alunni		60
Intensificazione per sostituzione per colleghi assenti		161
Totale		281

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	€ 3.334,68 pari a 229 ore	
Prestazioni Aggiuntive art. 88 c. 2 l. e		
Intensificazione per processi informatici e digitali (sito, aggiornamenti software...)		50
Intensificazione per attività di supporto al personale scolastico e all'utenza		100
Altre attività deliberate dal C. di I. nell'ambito del POF art. 88 c. 2 l. k		
Attività di supporto alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa (Progetti, Orientamento, Viaggi e Visite d'Istruzione, Attività Sportive, Concorsi...)		79
Totale		229

ALTRE VOCI M.O.F.

	INCARICHI SPECIFICI	€ 2.305,20	Euro
C.S.	Primo Soccorso, Antincendio e Assistenza agli Alunni DVA		€ 1.430,00
C.S.	Manutenzione		€ 125,00
A.A.	Amministrazione Trasparente Segreteria Digitale		€ 750,00
	Avanzo		€ 0,20

Induno Olona, 12 dicembre 2019

DIRIGENTE SCOLASTICO
 prof. Walter Fiorentino
Walter Fiorentino